

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Presidenza

SEGRETERIA GENERALE

Servizio 2° "Segreteria Corecom"

corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni



Prot.n° 1309

Palermo, 19-1-2025

Alle Pubbliche Amministrazioni della
Regione Sicilia

Loro PEC/mail

Agli Enti locali della Regione Sicilia

Loro PEC/mail

Alle Prefetture della Regione Sicilia

Loro PEC/mail

Oggetto: Divieto per le Amministrazioni Pubbliche di svolgere attività di comunicazione in occasione del prossimo Referendum popolare.

Con D.P.R. del 13 gennaio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 10 del 14 gennaio 2026, è stato indetto il referendum popolare confermativo sul seguente quesito: «Approvate il testo della legge costituzionale concernente "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"» e sono stati convocati i relativi comizi elettorali per i giorni di domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026.

Per le Pubbliche Amministrazioni, compreso gli organi che le rappresentano, vige il divieto di svolgere attività di comunicazione ed informazione che riguardino, anche in via indiretta, le tematiche connesse al quesito referendario, **così come disposto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000 n. 28.**

Infatti, il comma 1. dell'art. 9 della legge 28/2000 dispone che: ***"Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni"***.

Tale norma è posta a garanzia del principio di imparzialità della Pubblica Amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione.

Il requisito di **"impersonalità"** vieta all'Amministrazione di utilizzare il ruolo istituzionale per svolgere surrettiziamente attività propagandistica.

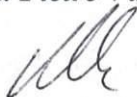
Il requisito di **"indispensabilità"** persegue lo scopo di consentire solo l'attività di **comunicazione strettamente necessaria e indifferibile** (nel caso in cui, per esempio, gli effetti **risulterebbero** compromessi da uno spostamento temporale).

Pertanto, solo la presenza **contemporanea** dei requisiti di **“impersonalità”** e **“indispensabilità”** rende legittima la comunicazione istituzionale durante il periodo di svolgimento della campagna elettorale.

Appare, inoltre, utile ricordare che, l'AGCOM sottolinea che “[...] i soggetti titolari di cariche pubbliche, pur essendo ricompresi tra i soggetti destinatari del divieto di comunicazione istituzionale, possono, al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, [...] svolgere attività di comunicazione politica, **ma solo se detta attività non sia in alcun modo riconducibile (attraverso riferimenti, mezzi o risorse utilizzate) all'ente che rappresentano**”.

Le Pubbliche Amministrazioni in indirizzo vorranno darne ampia diffusione a tutti gli Uffici ed Enti pubblici di propria competenza.

Il Funzionario
(Dott. Pietro Visalli)



Il Dirigente del Servizio
(Dott. ~~Gianpaolo~~ Simone)
D'ordine del dirigente del Servizio
Il Funzionario
(Dott. Pietro Visalli)

